



COMUNE DI TREVIOLIO
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE NON
RICOGNITORIO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.46 del 29 ottobre 2013

IL SINDACO

Masper Gianfranco



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gerlando Galluzzo

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Articolo 2	OGGETTO DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	pag. 3
Articolo 3	SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE	pag. 3
Articolo 4	DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO	pag. 3
Articolo 5	PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO	pag. 4
Articolo 6	ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI	pag. 4
Articolo 7	GESTIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI	pag. 5
Articolo 8	RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 5
Articolo 9	RIMBORSI	pag. 5
Articolo 10	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 5
Allegato 1	TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ASSOGGETTATE A CANONE NON RICOGNITORIO	pag. 6
Allegato 2	TARiffe PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	pag. 7

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione del "canone patrimoniale non ricognitorio" previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Articolo 2

OGGETTO DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

1. Sono soggette a canone patrimoniale non ricognitorio le tipologie di occupazione permanente del demanio e del patrimonio stradale indisponibile del Comune individuate nell'Allegato
2. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
3. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno.
5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

Articolo 3

SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione e/ autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso l'Ente proprietario dell'area potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, ripeterà l'obbligazione nei confronti degli altri consociati.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone patrimoniale non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione ovvero frazioni di esso.

2. Nel determinare la misura del canone si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente ne ricava.
3. La consistenza da assoggettare a canone patrimoniale non ricognitorio, è misurata, in relazione alla tipologia di occupazione, a corpo od a metri quadri od a metri lineari, con arrotondamento in eccesso al mq o ml superiore.
4. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).
5. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono individuate nell'Allegato 2, in relazione alle tipologie di occupazione di cui all'Allegato 1, e decorrono dal 1° gennaio 2014.
6. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
7. Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, nonché ad eventuali corrispettivi convenzionali di diversa natura parimenti eventualmente dovuti.

Articolo 5

PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non rilevano al fine del calcolo dei dodicesimi anzidetto.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 31 marzo.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Articolo 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, l'Ente, anche per il tramite del soggetto affidatario del servizio di cui al successivo art. 7, invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora con liquidazione, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il diritto dell'Ente a procedere all'invio della notifica degli avvisi di cui al comma precedente, si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato, effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato D.Lgs. n. 285/1992, per

l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno osservati i principi di cui all'articolo. 7 del D.Lgs. 18.08.1997, n.472.

Articolo 7

GESTIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

1. La gestione dei canoni non ricognitori è effettuata dall'Ente, direttamente o a mezzo affido a soggetti terzi, iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 smi, degli inerenti servizi di riscossione, accertamento e riscossione coattiva.

Articolo 8

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 o con le altre forme di legge.

2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Articolo 9

RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Articolo 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2014 deve avvenire entro il 30 giugno 2014 o, comunque, entro la diversa successiva data indicata negli inerenti avvisi di versamento inviati ai soggetti passivi, ove per ragioni tecnico-logistiche di avvio dell'applicazione del canone si rendesse necessaria una dilazione del termine anzidetto.

2. Le fattispecie assoggettate a canone patrimoniale non ricognitorio di cui ad Allegato 1 potranno essere oggetto di integrazione e/o variazione a mezzo successiva deliberazione da adottarsi a

- cura del Consiglio Comunale, entro i termini di legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
 4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

TIPOLOGIE di OCCUPAZIONE ASSOGGETTATE A CANONE NON RICOGNITORIO

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura
1.1 Conduiture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
1.2 Conduiture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
1.3 Conduiture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
1.4 Conduiture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
1.5 Conduiture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
1.6 Altre conduiture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
1.7 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
1.8 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
1.9 Tralicci di elettrodotto
2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa
2.1 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (sono esentate le sponsorizzazione a favore del comune di Treviolo oltrechè le insegne per i chioschi per distribuzione latte e acqua):
- monofacciale
- bifacciale
2.2 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette:
- monofacciale
- bifacciale
2.3 Occupazioni effettuate con preinsegne (frece segnaletiche)
- monofacciale
- bifacciale

ALLEGATO 2 al Regolamento per l'applicazione del canone

TARIFE
(per tipologia di occupazione)

TIPOLOGIA

1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas	2,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica	2,00	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti di teleriscaldamento	2,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	2,00	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	2,00	ml
1.6	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	2,00	ml
1.7	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	20,00	mq
1.8	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate	25,00	cad
1.9	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad

2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa	€	unità
2.1	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
-	monofacciale	60,00	ml
-	bifacciale	70,00	ml
2.2	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto)		
-	monofacciale	60,00	ml
-	bifacciale	70,00	ml
2.3	Occupazioni effettuate con preinsegne (frece segnaletiche)	20,00	cad

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 46 del 29 ottobre 2013.

IL SINDACO

Gianfranco Masper



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gerlando Galluzzo

La suddetta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 29 ottobre 2013 è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 14 novembre 2013 ed è divenuta esecutiva in data 25 novembre 2013 ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gerlando Galluzzo



Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 dello Statuto comunale per 15 giorni consecutivi dal 26 novembre 2013 al 10 dicembre 2013

Treviolo, 10/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gerlando Galluzzo



